



*Comune di Casalpusterlengo*

Provincia di Lodi

*Ufficio Ecologia*



Regolamento  
per la tutela del verde pubblico e privato

• **INDICE**

	pagina
<b>NORME GENERALI</b>	<b>3</b>
ART.1 FINI DEL REGOLAMENTO COMUNALE	3
ART.2 AMBITI DI APPLICAZIONE	3
ART.3 DEFINIZIONI	4
ART.4 COMPETENZE E RESPONSABILITA' PER LA GESTIONE	4
<b>VERDE PRIVATO</b>	<b>5</b>
ART.5 CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART.6 OBBLIGHI E DIVIETI	5
ART.7 PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEGLI APPARATI RADICALI	6
ART.8 PRESCRIZIONI PER POTATURE	6
ART.9 AUTORIZZAZIONI NEL CASO DI ABBATTIMENTI	7
ART.10 ABBATTIMENTI URGENTI IN CASI DI PERICOLO DI DANNI	8
ART.11 SANZIONI	9
<b>VERDE PUBBLICO</b>	<b>9</b>
ART.12 CAMPO DI APPLICAZIONE	9
ART.13 OBBLIGHI E DIVIETI	9
ART.14 DEROGHE ALLA NORMA GENERALE	10
ART.15 DANNEGGIAMENTI A CARICO DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE	10
ART.16 STIMA DEI DANNEGGIAMENTI	10
<b>ALTRE DISPOSIZIONI</b>	<b>11</b>
ART.17 SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA	11
ART.18 DISTANZE DELLE PIANTE DA CONFINI ED ABITAZIONI	11
<b>ALLEGATI</b>	<b>13</b>
ALL. A NORME PER L'USO DELLE AREE A VERDE DURANTE MANIFESTAZIONI, FIERE	13
ALL. B PATOLOGIE VEGETALI O PARASSITI DI CUI E' OBBLIGATORIA LA SEGNALAZIONE IMMEDIATA PER ISCRITTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE	13
ALL. C. ELENCO DELLE ESSENZE VELENOSE O PERICOLOSE DA NON PIANTUMARE NELLE AREE DESTINATE CAMPO GIOCHI PER BAMBINI	14
ALL. D TIPI DI PIANTE E CLASSI DI ALTEZZA DEGLI ALBERI	15
ALL. E TABELLA DEL VALORE DELLE PIANTE	17
ALL. F MODULO PER COMUNICAZIONE DI INTERVENTI SU "PIANTE TUTELATE"	18
ALL. G DISTANZE LEGALI DEGLI ALBERI DA CONFINI (CODICE CIVILE)	19

## NORME GENERALI

### ART.1 Fini del regolamento comunale

Comma a)

Il presente regolamento contiene le indicazioni da seguire per una corretta, razionale ed economica creazione e conservazione del verde esistente e di futuro allestimento nelle aree Comunali, sia pubbliche che private. Lo scopo del regolamento è quello di essere uno strumento normativo e tecnico che permetta di definire con precisione le interazioni tra il singolo operatore e l'Ente pubblico normando le progettazioni, le realizzazioni e le manutenzioni nel rispetto tecnico- agronomico, architettonico e, non da ultimo ambientale.

Comma b)

Il Regolamento intende indirizzare il privato cittadino nella realizzazione degli interventi riguardanti il verde sia di nuovo impianto che di consolidamento o integrazione per superare l'improvvisazione dettata dal gusto personale e non supportata da conoscenze e studi specifici, al fine di evitare o quantomeno limitare la necessità di futuri abbattimenti, potature o trapianti.

Ciò si traduce in ultima analisi in un risparmio dei costi di manutenzione sia per l'Amministrazione Comunale che per il privato cittadino

Il cittadino potrà pertanto contare sul presente documento tecnico e normativo per indirizzare le opere a verde privato verso corretti binari esecutivi.

### ART.2 -Ambiti di applicazione

Comma a)

Il presente regolamento si applica alle aree pubbliche e private poste nel territorio amministrativo del Comune di Casalpusterlengo.

Comma b)

Per le siepi, i filari anche arborati e le piante singole o a gruppi poste in terreni a destinazione agricola si applica esclusivamente la norma di cui l'art.17; qualora invece esse siano ubicate in aree:

- oggetto di interventi di cui è richiesta l'autorizzazione con piani urbanistici, concessione edilizia o denuncia di inizio attività
  - tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- sono soggette a tutte le norme del presente Regolamento.

Comma c)

Esulano dal presente regolamento:

- le piante da frutto poste in orti o in aree di pertinenza di edifici agricoli, nonché le piante facenti parte di piantagioni di arboricoltura da legno o da frutto (pioppeti industriali, frutteti,.....);
- le superfici a bosco, così come definite dall'art.3 della L.R. n. 27 del 28/10/2004 e successive modifiche e integrazioni, dove si applica la relativa legislazione vigente;
- gli interventi di disboscamento, di sradicamento di alberi, di cambio di destinazione d'uso e di movimento di terra di cui alla L. 2367/1923 e s.m.i.;
- i giardini e parchi storici già soggetti a normative di vincolo specifiche
- vivai e simili;
- orti botanici.

Comma d)

L'amministrazione comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, porre sotto tutela anche piante singole o in gruppi che, anche se non tutelate dai precedenti commi, rivestono particolare importanza dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico o scientifico.

## Art.3-Definizioni

### VERDE PUBBLICO

Risulta costituito dai parchi urbani, dai giardini, dal verde scolastico e di altri edifici pubblici, dal verde sportivo, dal verde cimiteriale, dalle aiuole spartitraffico e dai terreni pubblici non edificati.

Esulano da presente Regolamento i giardini e i parchi storici già soggetti a normative di vincolo specifiche.

### VERDE PRIVATO

E' costituito dai giardini ed dai parchi privati, condominiali o di villette, dagli orti ,dai terrazzi e balconi, dal verde agricolo ,vivaistico e boschivo.

### PIANTE TUTELATE

Sono considerate **piante tutelate**, pertanto oggetto del presente regolamento, tutte le piante a cui la circonferenza misurata a 1,30 m di altezza dal suolo è pari o superiore a 70 cm. Nel caso di piante policormiche (cioè piante da cui si dipartono due o più tronchi),la tutela si estende a tutte quelle che possiedono anche un solo fusto con circonferenza pari o superiore alla citata misura. Negli spazi verdi protetti ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,vengono considerate piante tutelate tutte le piante oggetto di salvaguardia dalla legge in parola.

### TIPOLOGIA VEGETALI RICONOSCIUTE

All'interno del territorio comunale vengono riconosciute le seguenti tipologie vegetali:

- prati
- siepi
- piante erbacee e arbustive in aiuole, giardini e parchi
- piante di alto fusto in aiuole, giardini e parchi
- alberate in strade urbane
- alberate in zone periferiche e in strade extraurbane

### DANNEGGIAMENTO

Si intende danneggiamento ogni azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi anomalie fisiologiche e/o alterazioni morfologiche tali da predisporre la pianta alla colonizzazione di patogeni o parassiti, come ad esempio il riporto di terra sulle radici, le lesioni alle radici, le scortecciature, le potature non eseguite a regola d'arte, l'impiego di fitofarmaci in maniera non corretta.

## Art.4-Competenze e responsabilità per la gestione

### VERDE PUBBLICO

Comma a)

La gestione del verde pubblico è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale- Ufficio Ecologia, in seguito definito Ufficio Ecologia.

Comma b)

Tutti gli interventi sul verde possono essere appaltati a imprese specializzate che con mezzi e personale idonei dovranno attenersi alle direttive dell'Ufficio Ecologia competente.

Le normative tecniche verranno disciplinate da un apposito capitolato di appalto redatto dallo stesso Ufficio Ecologia competente o da professionista incaricato.

La ditta esecutrice delle opere sul verde dovrà garantire la presenza sul cantiere di lavoro di un proprio tecnico qualificato.

L'amministrazione comunale controllerà la corretta esecuzione dei lavori impiegando proprio personale qualificato o professionista incaricato.

Comma c)

L'amministrazione Comunale può affidare in gestione aree verdi pubbliche a cittadini singoli o gruppi, associazioni, ditte ed Enti, anche sotto forma di sponsorizzazione, come previsto dal Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni a favore del Comune, approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 3/3/2006 o di Convenzione come previsto dalla deliberazione del C. C. n. 9 del 12/2/2001.

## VERDE PRIVATO

Comma a)

Gli interventi sul verde privato, qualora rientranti nell'ambito di quanto previsto dall'art.9 del presente Regolamento, dovranno essere tassativamente e preventivamente comunicati o, se necessario, autorizzati dal competente Ufficio Ecologia.

Valgono inoltre le disposizioni previste all'art. 30 del vigente P.R.G. per quanto riguarda il verde privato e la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale

Comma b)

Al corpo di Polizia Locale è affidata la vigilanza al rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate di cui al punto precedente.

Comma c)

Le violazioni al presente Regolamento e/o alle disposizioni contenute nelle autorizzazioni saranno punite con le sanzioni previste all'art.11 del medesimo, che verranno elevate dal Corpo di Pulizia Locale.

## VERDE PRIVATO

### **Art 5 - Campo di applicazione**

Sono oggetto di protezione tutte le *piante tutelate* così come definite così come definite all'art.3 del presente Regolamento.

### **Art.6 - Obblighi e divieti**

Comma a)

Il presente Regolamento vieta la rimozione, la distruzione, il danneggiamento e la modifica in modo essenziale della struttura e delle radici delle *piante tutelate*

Comma b)

In particolare costituiscono danneggiamento alle radici le operazioni descritte al comma a) del successivo art.7.

Comma c)

Non sono vietate dal presente regolamento le abituali manutenzioni e conservazioni, l'ordinata formazione e manutenzione di superfici a verde.

Comma d)

E' vietato piantare, seminare o diffondere le specie botaniche di cui all'allegato C, in quanto velenose o tossiche.

Comma e)

E' vietato apporre cartelli segnaletici, manifesti, locandine o strutture di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su tutti gli esemplari di alberi.

### **Art. 7- Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali**

Comma a)

Sono vietati nell'area di rispetto delle *piante tutelate* (cfr. tabella sottostante), salvo specifica autorizzazione per cause di forza maggiore, danneggiamenti o disturbi arrecati agli apparati radicali mediante:

- pavimentazione con materiali impermeabili della superficie del suolo;
- compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi;
- scavi o riporti di materiali, compresa terra o sabbia;
- deposito o versamento di sali, oli, acidi o prodotti fortemente alcalini, o comunque di qualsiasi sostanza che, per le sue caratteristiche fisiche e/o chimiche, produca danni o alterazioni alle piante;
- fuoriuscita di gas o altre sostanze da conduttore che risultano dannose per la vegetazione.

<b>Diametro del fusto a 1,30 m dal suolo</b>	<b>Raggio minimo dell'area di rispetto</b>
fino a 29 cm	2 m
da 30 a 49 cm	3 m
da 50 a 79 cm	4 m
da 80 a 139 cm	5 m
oltre 140 cm	7 m

Comma b)

In occasione dei nuovi impianti è necessario destinare ad ogni singola pianta (anche se non corrispondente alla definizione di pianta tutelata al momento della messa dimora) un'area permeabile e drenante attorno al tronco di superficie minima come al prospetto seguente:

<b>Tipo di pianta</b>	<b>Altezza raggiungibile a maturità</b>	<b>Superficie minima permeabile</b>
Albero di 4 <sup>a</sup> grandezza	Da 2,5 a 7 m	2 mq
Albero di 3 <sup>a</sup> grandezza	Da 8 a 14 m	4 mq
Albero di 2 <sup>a</sup> grandezza	Da 15 a 24 m	8 mq
Albero di 1 <sup>a</sup> grandezza	Oltre 25 m	16 mq

Comma c)

E' vietato effettuare tagli, rescissioni e strappi degli apparati radicali e, in caso di danneggiamento accidentale degli stessi è obbligatorio recidere con un taglio netto le radici e, in caso di danneggiamento accidentale degli stessi, è obbligatorio recidere con un taglio netto le radici lese, al fine di favorirne la cicatrizzazione.

### **Art. 8 -Prescrizioni per potature**

Comma a)

Le potature di *piante tutelate* possono essere eseguite liberamente, salvo le limitazioni di cui ai successivi commi e le eventuali altre norme statali e regionali vigenti.

Comma b)

Nel caso in cui la potatura riguardi *piante tutelate* che abbiano circonferenza del fusto, misurata a 1,30 m di altezza dal suolo, pari o superiore a 120 cm, il richiedente dovrà presentare regolare richiesta di

autorizzazione(allegato F); gli interventi specificati potranno essere effettuati 15 giorni dopo l'avvenuta trasmissione della comunicazione all'Ufficio Ecologia, se l'Ufficio stesso non avrà opposto provvedimento negativo o non avrà richiesto integrazioni alla documentazione trasmessa, secondo il principio del "silenzio-assenso".

Comma c)

Sono vietate le potature di *piante tutelate* effettuate mediante capitozzatura (cioè taglio di rami o tronchi senza rilascio di altri rami in corrispondenza del taglio stesso) di rami in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 10 cm: in questi casi tutti i tagli devono pertanto essere obbligatoriamente eseguiti mediante "taglio di ritorno", ovvero recidendo il ramo di pari o maggiori dimensioni da rilasciare e rispettando il "colletto" di quello da asportare.

Comma d)

Sono vietate le potature delle *piante tutelate* effettuate mediante taglio di rami, anche con la tecnica del "taglio di ritorno", in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 20 cm, salvo nei seguenti casi:

- potatura di rami completamente o in gran parte secchi;
- potatura di rami con patologie o parassiti di cui all'allegato B del presente Regolamento
- rifilatura di monconi e di rami già spezzati.

Comma e)

La *spalcatura* (cioè il taglio dei rami inferiori della chioma) delle Gimnosperme viene eseguita preferibilmente durante il riposo vegetativo (periodo tardo autunnale e invernale) o in estate al termine della crescita dei germogli. E' vietato asportare, in ogni intervento, più di cinque cerchie di rami vivi.

Comma f)

E' sempre vietato il taglio della *freccia apicale* (cioè il ramo apicale che permette la crescita dell'albero verso l'alto) delle Gimnosperme, salvo nel caso di tassi, tuje, cipressi e simili usati per "ars topiaria" o siepi.

Comma g)

Le potature di *rami verdi* di piante tutelate sono vietate durante il periodo di schiusa delle gemme, della fioritura e della crescita dei germogli, tranne che nei seguenti casi:

- *potature di formazione* che permettono di far crescere la pianta nella forma desiderata, asportando solo i rametti fastidiosi
- potatura di piccoli rami in quantità limitata
- potatura di rami spezzati o realmente pericolosi
- potatura di piante usate per "ars topiaria" o siepi.

## **Art 9 - Autorizzazioni nel caso di abbattimenti**

Comma a)

Tutti gli interventi di abbattimento di *piante tutelate* devono essere preventivamente autorizzati come indicato al comma successivo.

Comma b)

Per richiedere l'autorizzazione all'abbattimento di piante tutelate è necessario che il proprietario, o chi ne abbia titolo legale, presenti apposita domanda all'Ufficio Ecologia (allegato F), con le seguenti indicazioni obbligatorie:

- dati del richiedente
- specie botanica e circonferenza del fusto a 1,30 m di altezza dal suolo (l'Ufficio Ecologia potrà richiedere eventuale foto della misura della circonferenza con metro a nastro).
- indicazione dell'area su cui insistono le piante soggette ad autorizzazione
- motivi dettagliati per i quali si intende richiedere l'abbattimento (cfr. comma f);
- eventuale disponibilità del richiedente ad effettuare il reimpianto con nuovi alberi.

Comma c)

Nel caso in cui le *piante tutelate* di cui si richiede l'abbattimento abbiano circonferenza del fusto, misurata a 1,30 m di altezza dal suolo, pari o superiore a 70 cm, il richiedente dovrà presentare regolare domanda come esposto al comma precedente ed attendere il sopralluogo del tecnico incaricato che visionerà le condizioni delle piante oggetto di richiesta.

Comma d)

L'Ufficio Tecnico Comunale rilascia l'autorizzazione o il diniego agli abbattimenti entro 20 giorni della presentazione della richiesta (nel caso specificato al comma precedente tale termine parte dal ricevimento della relazione del tecnico incaricato).

Comma e)

Qualora l'Ufficio Tecnico Comunale dia parere negativo all'abbattimento delle piante in oggetto, il richiedente viene diffidato dall'abbattimento delle stesse salvo incorrere nelle sanzioni indicate al successivo art.11

COMMA f)

Costituiscono consone motivazioni per concedere l'abbattimento delle piante i seguenti casi (elenco indicativo):

- sostituzione graduale di alberi in un popolamento costituito da alberi molto vecchi;
- eliminazione di specie estranee all'ecosistema del Comune di Casalpusterlengo per interventi di rinaturalizzazione;
- pianta sita a distanza troppo breve dal confine di proprietà o da edifici;
- reale necessità non eliminabile di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta;
- pericolo immediato di schianto della pianta o parte di essa
- pianta morta o deperiente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature;

comma h)

Qualora le piante da abbattere si trovino in zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, beni culturali (ex L. 1089/1939) è necessario presentare il nulla osta rilasciato dalla sovrintendenza dopo la presentazione di un apposita domanda, indirizzata alla stessa, in marca da bollo ed accompagnata da fotografie e planimetrie.

### **Art.10 - Abbattimenti urgenti in casi di pericolo di danni**

Comma a)

Qualora il proprietario o il possessore di un terreno dovesse riscontrarvi piante che rischiano di provocare un *grave ed immediato pericolo* per persone, animali o cose e che tale pericolo non possa essere rimosso in altro modo, sono tenuti ad avvertire tempestivamente l'Ufficio Ecologia con la seguente modalità:

- lettera in relazione alla quale, previo sopralluogo, l'Ufficio Ecologia potrà permettere l'abbattimento.

Comma b)

Qualora, durante la fase istruttoria, l'Ufficio Ecologia rilevasse la presenza di piante colpite da *gravi patologie o attacchi parassitari* non curabili e che rischiano di compromettere seriamente in brevissimo tempo altre piante ancora sane, oppure piante che rischiano di provocare *un grave e immediato pericolo non rimovibile* per persone, animali o cose, potrà concedere l'abbattimento immediato delle piante in esame rilasciando successivamente formale autorizzazione.

Comma c)

In caso di pericolo per persone, animali o cose determinati da possibili schianti di piante, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita *ordinanza sindacale*, ordinare l'esecuzione di specifici interventi o l'abbattimento delle piante interessate, con onere a carico del proprietario.



## **Art. 11-Sanzioni**

Per tutti gli interventi descritti dagli artt.6-7-8-9-10 sarà sempre possibile l'esecuzione di sopralluogo da parte dell'Ufficio Ecologia con l'eventuale applicazione delle sanzioni sotto descritte, in caso di inottemperanza alle norme del presente Regolamento.

Comma b)

Le trasgressioni al presente regolamento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- art. 6 Comma a): sanzione pari al valore indicato nella tabella di cui l'allegato E del presente Regolamento, oltre all'obbligo del reimpianto, se tecnicamente fattibile, anche nel medesimo punto delle piante abbattute;
- art. 8 Commi c) d) e): sanzione pari al valore indicato nella tabella di cui l'allegato E del presente Regolamento;
- art 8 Comma g): sanzione pari ad un terzo del valore indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente regolamento;
- art. 7 Commi a) c): sanzione pari alla metà del valore indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente Regolamento;
- art. 6 Commi d) e): sanzione pari a 25,00 euro per ogni pianta ed immediata estirpazione della stessa, con riferimento al comma d)

## **VERDE PUBBLICO**

### **Art. 12-Campo di applicazione**

Sono oggetto di protezione tutti gli alberi, arbusti, siepi, bordure, fiori, tappeti erbosi ubicati sul territorio comunale appartenenti al patrimonio o demanio comunale.

### **Art. 13 Obblighi e divieti**

Comma a)

Il presente regolamento vieta:

- il danneggiamento, la distruzione e la raccolta di tutto ciò che fa parte del patrimonio vegetale pubblico;
- la messa a dimora o il taglio di piante sul suolo pubblico senza specifica autorizzazione;
- l'apposizione di striscioni, manifesti, locandine pubblicitarie o di altro genere, fili di ferro, cavi, corde o nastro adesivo intorno ai tronchi degli alberi di qualsiasi dimensione.

Comma b)

Sono considerati danneggiamenti e distruzioni (elenco indicativo):

- danni causati da impresa o da privati (taglio rami e/o capitozzatura di alberi con interventi su rami di diametro superiore a 10 cm, rottura di branche, scortecciamenti, costipazioni del suolo, riversamento del suolo di materiali fitotossici, calce, cemento, distruzione di arbusti, distruzione del tappeto erboso con mezzi cingolati o gommati, scalzamento e taglio radici,.....)
- danni causati da veicoli: solchi e danneggiamenti al tappeto erboso provocati dal posteggio o dalla circolazione su di essi, scortecciamento di alberi;
- danni provocati dalle persone :raccolta fiori, incisioni su tronchi, sversamento di liquidi fitotossici, scarico di materiali e/o rifiuti vari e qualsiasi atto in contrasto con l'art.12.

## Art.14 - Deroghe alla norma generale

Per interventi di pubblica utilità eseguiti dall'Amministrazione Comunale o dalla stessa autorizzati si opera in deroga alle disposizioni del vigente Regolamento, fatto salvo il principio del minor danno.

## Art.15 - Danneggiamenti a carico di piante di proprietà comunale

Comma a)

I danni procurati a soggetti arborei o ad arbusti di proprietà comunale saranno addebitati al responsabile, tenendo conto del valore della pianta così come indicato al successivo art.16.

Comma b)

Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio arboreo comunale sarà effettuato ricorrendo alle imprese appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale e sarà addebitato in forma pecuniaria al responsabile.

Comma c)

Il calcolo dell'indennizzo dovuto sarà valutato sulla stima dei danni, come indicato all'art. 16, secondo i due casi seguenti

- *danno irreparabile* che comporta l'abbattimento della pianta e la sua sostituzione con altra della medesima specie;
- *danno parziale* che comporta spese di manutenzione per il recupero del soggetto arboreo interessato.

## Art. 16-Stima dei danneggiamenti

Comma a)

Nel caso in cui la pianta è stata abbattuta o dovrà essere abbattuta in seguito a *danneggiamento irreparabili*, l'indennizzo dovuto all'Amministrazione Comunale sarà pari al valore della pianta indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente Regolamento, oltre alle spese per l'intervento dell'impresa che effettuerà i lavori.

Comma b)

Nel caso in cui la pianta abbia subito un *danno parziale*, l'indennizzo dovuto all'Amministrazione Comunale sarà pari ad una percentuale del valore della pianta (valore indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente regolamento); la percentuale dovuta sarà determinata in rapporto all'estensione percentuale delle lesioni rispetto alla dimensione dell'albero, come indicato nella tabella sottostante

Percentuale delle lesioni rispetto alle dimensioni dell'albero	Indennizzo in percentuale rispetto al valore dell'albero
fino 10%	10%
dal 10 al 40%	40%
dal 40 al 70%	70%
oltre il 70%	100%

Comma c)

L'apposizione striscioni, manifesti, locandine pubblicitarie o di altro genere, fili di ferro, cavi, corde o nastro adesivo intorno ai tronchi degli alberi di qualsiasi dimensione vietata dall'art. 13 del presente Regolamento è sanzionata con l'applicazione dell'ammenda di €. 25,00 per ogni esemplare interessato e l'obbligo dell'immediata rimozione dei cartelli, manifesti, locandine, cavi ecc... a carico del sanzionato.

## ALTRE DISPOSIZIONI

### Art. 17- Salvaguardia fitopatologica

Comma a)

Tutte le piante colpite da patologie di cui all'allegato B devono essere prontamente segnalate all'Ufficio Ecologia

Comma b)

In caso di pericolo di diffusione della patologia o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, l'amministrazione comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o l'abbattimento delle piante affette, con onere a carico del proprietario.

Comma c)

I proprietari o i gestori di aree a verde sono tenuti ad effettuare periodici controlli (eventualmente avvalendosi dell'opera di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo) a proprie spese delle condizioni di salute delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

Comma d)

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente:

- a criteri colturali tramite eliminazione fisica (meccanica o manuale) dei parassiti e patogeni o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo;
- alla lotta biologica con organismi predatori o parassiti o ad insetticidi biologici come il *Bacillus thuringiensis*, efficace contro le larve di farfalle, di zanzare e di coleotteri terricoli;
- a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla flora e sulla fauna ..I trattamenti chimici devono essere il più possibile mirati, intervenendo solo quando il danno ha superato una certa "soglia di intervento" ed evitando per quanto possibile i trattamenti chimici periodici, effettuati a prescindere dall'effettiva presenza del patogeno o del parassita.

Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e nelle acque, quindi con prodotti biologici o micorrize.

### Art.18-Distanze delle piante da confini ed abitazioni

Comma a)

I rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà possono essere recise solo in caso di reale danno o intralcio a persone o cose; i tagli dei rami devono essere eseguiti secondo le prescrizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento..

Comma b)

La distanza minima di semina o piantagione di piante sia dal confine di proprietà sia da edifici (anche presenti sulla medesima proprietà), è determinata dal tipo di pianta (cfr. allegato D), in base al seguente prospetto:

<b>tipo di pianta</b>	<b>altezza raggiungibile</b>	<b>distanza minima</b>
a maturità		
Rampicante	Meno di 15 m	0,3 m
Cespuglio o arbusto potato a siepe	Meno di 2,5 m	0,5 m
Arbusto o albero di 4 <sup>a</sup> grandezza	Da 2,5 a 8 m	1,5 m
Albero di 3 <sup>a</sup> grandezza	Da 8 a 15 m	3 m
Albero di 2 <sup>a</sup> grandezza	Da 15 a 25 m	6 m
Albero di 2 <sup>a</sup> grandezza a chioma "colonnare"	Da 15 a 25 m	4 m
Albero di 1 <sup>a</sup> grandezza	Oltre 25 m	8 m
Albero di prima grandezza a chioma "colonnare"	Oltre 25 m	5 m

Hanno la chioma "colonnare" ad esempio i pioppi "*cipressini*", i carpini "piramidali", e le querce "*fastigate*".

Comma c)

Le distanze indicate nel prospetto di questo comma si applicano solo per le piante nate o piantate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento. In caso contrario si applicano le distanze minime di cui agli articoli 892 e 893 del Codice Civile.

## ALLEGATI

### **All. A- Norme per l'uso delle aree a verde durante manifestazioni, fiere ecc...**

Comma a)

L'uso delle aree a verde pubbliche per manifestazioni politiche, sportive, religiose, culturali o ricreative è subordinato all'autorizzazione dei competenti uffici comunali che, dopo aver visionato un dettagliato programma della manifestazione (indicante tempi, materiali impiegati e tipo di attività svolta), rilascerà regolare autorizzazione.

Comma b)

Potrà essere richiesto all'organizzazione della manifestazione da parte dell'Ufficio Ecologia il ripristino dell'area occupata per ridurre o eliminare eventuali danni previsti e/o arrecati al terreno, ai tappeti erbosi, agli arbusti e alle alberate.

Comma c)

Fuochi di cucine e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di sensibilità delle chiome degli alberi e comunque mai a diretto contatto con il tappeto erboso.

Comma d)

Per far fronte ai danni eventualmente arrecati al verde pubblico nei giorni della manifestazione, il richiedente dovrà effettuare un deposito cauzionale la cui entità verrà fissata dai competenti uffici comunali.

Comma e)

Il rappresentante preposto all'organizzazione, ottenuta la necessaria autorizzazione, dovrà recarsi sul luogo sede della manifestazione con il responsabile comunale al fine di sottoscrivere un verbale di occupazione e di presa visione dello stato e delle caratteristiche dell'area.

Eventuali danni rilevati alla riconsegna dell'area verranno quantificati tramite una perizia rilasciata da un professionista qualificato incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Comma f)

La responsabilità civile a seguito della caduta di alberi o di parte di essi (anche a causa di calamità atmosferiche) rimane a carico del rappresentante dell'organizzazione.

### **All. B - Patologie vegetali o parassiti di cui è obbligatoria la segnalazione immediata per iscritto all'autorità competente.**

- Tracheomiosi delle querce
- Cancro colorato del platano
- Grafiosi dell'olmo
- Cancro del cipresso
- Verticillosi
- Colpo di fuoco batterico delle rosacee
- Processionaria del pino
- Bostrico
- Scolitidi dell'olmo
- Minatrice dell'ippocastano

**All. C - Elenco delle essenze velenose o pericolose da non piantumare nelle aree destinate a campo giochi per bambini**

<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome volgare</b>	<b>Organo dannoso</b>		
		<b>foglie</b>	<b>Semi, fiori frutti</b>	<b>Linfa, rami, radici</b>
ACONITUM NAPELLUS	<i>Aconito Napello</i>	X	X	X
ANEMONE NEMOROSA	<i>Anemone Bianca</i>	X		X
AQUILEGIA VULGARIS	<i>Aquilegia Comune</i>	X	X	X
BUXUS SEMPER VIRENS	<i>Bosso</i>	X		
CLEMATIS VITALBA	<i>Vitalba</i>	X	X	X
COLCHICUM AUTUMNALE	<i>Colchico</i>	X	X	X
CONVALLARIA MAIALIS	<i>Mughetto</i>	X	X	X
DAPHNE MEZEREUM	<i>Fior di stecco</i>	X	X	X
EUONIMUS EUROPEA	<i>Fusaria Comune</i>	X	X	
HELLEBORUS	<i>Elleboro</i>	X	X	X
LABURNUM ANAGYROIDES	<i>Maggiociondolo</i>	X	X	X
NERIUM OLEANDER	<i>Oleandro</i>	X	X	X
SEDUM ACRE	<i>Borracina</i>	X		
SYMPHORICARPOS	<i>Lacrime d'Italia</i>	X	X	
TAXUS BACCATA	<i>Tasso comune</i>	X	X	
WINSTERIA SINENSIS	<i>Glicine</i>	X	X	X

## All. D - Tipi di piante e classi di altezza degli alberi

<b>CLASSI DI ALTEZZA DEGLI ALBERI</b>			
<b>ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA - Alberi che a maturità superano i 25 metri</b>			
<b>Angiosperme</b>			
Acer di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Noce nero	<i>Juglans nigra</i>
Acer riccio	<i>Acer platanoides</i>	Liriodendro	<i>Liriodendron tulipifera</i>
Acer saccharino	<i>Acer saccharinum</i>	Platano ibrido	<i>Platanus x acerifolia</i>
Ailanto	<i>Ailanthus altissima</i>	Pioppo sp.	<i>Pupulus sp.</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>	Quercia palustre	<i>Quercus palustris</i>
Betulla	<i>Betulla pendula</i>	Rovere	<i>Quercus petraia</i>
Castagno	<i>Castanea sativa</i>	Farnia	<i>Quercus robur</i>
Eucalipto comune	<i>Eucalyptus viminalis</i>	Quercia rossa	<i>Quercus rubra</i>
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>	Tiglio sp.	<i>Tilia sp.</i>
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>	Olmo ciliato	<i>Ulmus laevis</i>
Frassino americano	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>
<b>Gimnosperme</b>			
Abete del Colorado	<i>Abies concolor</i>	Picea orientale	<i>Picea orientalis</i>
Abete del Caucaso	<i>Abies nordmanniana</i>	Picea del Colorado	<i>Picea pungens</i>
Araucaria	<i>Araucaria araucana</i>	Pino nero austriaco	<i>Pinus nigra</i>
Libocedro	<i>Calocedrus decurrens</i>	Pino strombo	<i>Pinus strobus</i>
Cedro sp.	<i>Cedrus sp.</i>	Pino dell'Himalaia	<i>Pinus wallichiana</i>
Cipresso di Lawson	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
Cipresso giapponese	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	Abete di Douglas sp.	<i>Pesudotsuga menziesii</i>
Cedro rosso	<i>Cryptomeria japonica</i>	Sequoia verde	<i>Sequoia sempervirens</i>
Ginkgo	<i>Ginkgo biloba</i>	Wellingtonia	<i>Sequoiadendron giganteum</i>
Larice europeo	<i>Larix decidua</i>	Tuja gigante	<i>Thuja plicata</i>
Larice giapponese	<i>Larix leptolepis</i>	Tsuga del Canada	<i>Tsuga canadensis</i>
Metasequoia	<i>Metasequoia glytptostroboides</i>	Cipresso di palude	<i>Taxodium distichum</i>
Abete rosso	<i>Picea excelsa</i>		

<b>ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA – Alberi che a maturità misurano un'altezza compresa tra 15 e 25 metri</b>			
<b>Angiosperme</b>			
Acer della Virginia	<i>Acer negundo</i>	Magnolia sempreverde	<i>Magnolia grandiflora</i>
Noce comune	<i>Juglans regia</i>	Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i>
Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>
Acer rosso	<i>Acer rubrum</i>	Noce del Caucaso	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>
Ippocastano	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Leccio	<i>Quercus ilex</i>
Ippocastano rosa	<i>Aesculus carnea</i>	Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Ontano napoletano	<i>Alnus cordata</i>	Sughera	<i>Quercus suber</i>
Betulla nera	<i>Betyula nigra</i>	Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i>

Betulla americana	<i>Betulla papyrifera</i>	Salice bianco	<i>Salix alba</i>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	Sofora	<i>Sophora japonica</i>
Catalpa	<i>Catalpa bignonioides</i>	Sorbo montano	<i>Sorbus aria</i>
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	Tiglio americano	<i>Tilia americana</i>
Nocciolo di Bisanzio	<i>Corylus col urna</i>	Olmo montano	<i>Ulmus glabra</i>
Spino di Giuda	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Olmo siberiano	<i>Ulmus pumila</i>
<b>Gimnosperme</b>			
Cipresso azzurro	<i>Cupressus arizonica</i>	Pino domestico	<i>Pinus pinea</i>
Cipresso levigato	<i>Cupressus glabra</i>	Tasso	<i>Taxus baccata</i>
Cipresso	<i>Cupressus sempervirens</i>	Tuja occidentale	<i>Thuja occidentalis</i>

**ALBERI DI TERZA GRANDEZZA – Alberi che a maturità raggiungono un'altezza compresa tra 8 e 15 metri**

<b>Angiosperme</b>			
Acer campestre	<i>Acer campestre</i>	Paulonia	<i>Paulonia tormentosa</i>
Acacia di Costantinopoli	<i>Albizia julibrissin</i>	Nespolo giapponese	<i>Eriobotrya japonica</i>
Gelso da carta	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>	Agrifoglio	<i>Ilex aquifolium</i>
Magnolia a foglia caduca	<i>Magnolia x soulangeana</i>	Ciliegio a grappoli	<i>Prunus padus</i>
Melo da fiore	<i>Malus floribunda</i>	Salice piangente	<i>Salix alba 'Tristis'</i>
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>	Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i>
Gelso	<i>Morus sp.</i>	Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>
Faggio sudamericano	<i>Nothofagus antartica</i>		
<b>Gimnosperme</b>			
Abete coreano	<i>Abies coreana</i>	Ginepro	<i>Juniperus communis</i>
Cipresso di Hinoki	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	Falsa tuja	<i>Thuyopsis dolabrata</i>

**ALBERI DI QUARTA GRANDEZZA – Alberi che a maturità raggiungono un'altezza tra 2,5 e 8 metri**

<b>Angiosperme</b>			
Mimosa	<i>Acacia dealbata</i>	Eleagno	<i>Elaeagnus pungens</i>
Acer giapponese	<i>Acer japonicum</i>	Frangola	<i>Alnus frangula</i>
Acer palmato	<i>Acer palmatum</i>	Maggiociondolo sp.	<i>Laburnum sp.</i>
Corbezzolo	<i>Arbustus unedo</i>	Albero di S.Bartolomeo	<i>Lagerstroemia japonica</i>
Bosso	<i>Buxus sempervirens</i>	Ligustro	<i>Ligustrum lucidum</i>
Camelia	<i>Camelia japonica</i>	Magnolia stellata	<i>Magnolia stellata</i>
Camelia invernale	<i>Camelia sasanqua</i>	Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>
Albero di Giuda	<i>Cercis siliquastrum</i>	Parrozia	<i>Parrotia persica</i>
Palma comune	<i>Trachycarpus fortunei</i>	Olivo	<i>Olea europea</i>
Clerodendro	<i>Clerodendron trichotomum</i>	Prugnolo	<i>Prunus serrulata</i>
Corniolo da fiore	<i>Corpus florida</i>	Scotano	<i>Rhus typhina</i>
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>	Pero cinese	<i>Pyrus calleryana</i>
Biancospino sp.	<i>Crataegus sp.</i>	Sambuco	<i>Sambucus nigra</i>
		Salicone	<i>Salix caprea</i>
<b>Gimnosperme</b>			
Cefalotasso	<i>Cephalotaxus fortunei</i>	Ginepro cinese	<i>Juniperus chinensis</i>



## All. E- Tabella del valore delle piante.

SPECIE	CLASSI DI CIRCONFERENZA (a 1,30 m di altezza dal suolo)			
	<i>PICCOLE</i>	<i>MEDIE</i>	<i>GRANDI</i>	<i>ECCEZIONALI</i>
	<i>da 75 a 125</i>	<i>da 126 a 200</i>	<i>da 201 a 290</i>	<i>oltre 291</i>
Ginkgo	€ 130	€ 310	€ 570	€ 830
Cycadacee, Taxacee	€ 200	€ 360	€ 670	€ 1.050
Araucaria, Cephalotaxacee, Sciadopitys, Thujopsis	€ 130	€ 310	€ 620	€ 880
Altre Pinacee, Cupressacee	€ 130	€ 230	€ 360	€ 670
Castanea, Fagus, Juglans, Platanus, Quercus, Ulmus	€ 155	€ 360	€ 700	€ 1.050
Acer, Aesculus, Alnus, Carpinus, Carya, Celtis, Fraxinus, Gleditzia, Liriodendron, Liquidambar, Ostrya, Prunus, Tilia	€ 130	€ 260	€ 520	€ 930
Betula, Eucalyptus, Populus, Robinia, Salix	€ 130	€ 230	€ 360	€ 620
Catalpa, Crataegus, Corylis, Ilex, Lagerstroemia, Ligustrum, Magnolia, Morus, Paulownia, Sorbus e altre Angiosperme	€ 130	€ 340	€ 490	€ 830
Rampicanti	€ 260	€ 470	€ 1.050	€ 1.050

**All. F – Modulo per comunicazione di interventi su “piante tutelate”**

**COMUNICAZIONE DI INTERVENTO SU PIANTE TUTELATE**

Il/La sottoscritto/a .....  
residente a ..... in via/piazza .....  
proprietario/a dell'area sita in via .....  
*dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale  
per la tutela del verde pubblico e privato.*

.....  
CHIEDE AUTORIZZAZIONE ALLA **POTATURA** (Art. 8, COMMA B) di n. .... pianta/e, con  
circonferenza maggiore di 120 cm a 1,30 m di altezza dal suolo, sita/e nell'area sopra indicata:

- ⇒ n. .... specie .....
- ⇒ n. .... specie .....
- ⇒ n. .... specie .....

.....  
CHIEDE AUTORIZZAZIONE ALL'**ABBATTIMENTO** di n. .... pianta/e sita/e nell'area sopra indicata  
con circonferenza, misurata a 1,30 m di altezza dal suolo di cm.: .....

- ⇒ n. .... specie .....
- ⇒ n. .... specie .....
- ⇒ n. .... specie .....

** motivi per i quali si intende richiedere l'abbattimento:**

- sostituzione graduale di alberi in un popolamento costituito da alberi molto vecchi;
- eliminazione di specie estranee all'ecosistema del Comune di Casalpusterlengo per interventi di rinaturalizzazione;
- pianta sita a distanza troppo breve dal confine di proprietà o da edifici;
- reale necessità non eliminabile di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta;
- pericolo immediato di schianto della pianta o di parte di essa;
- pianta morta o deperiente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature;
- mancato rispetto art. 892 C.C.;
- mancato rispetto art. 893 C.C.;
- altro .....

.....  
 *dichiara di essere disponibile ad effettuare il reimpianto con nuovi alberi.*

Casalpusterlengo, lì .....

Firma del Richiedente

Il Tecnico Comunale

## **All. G- Distanze legali degli alberi dai confini (Codice Civile)**

### **ART.892-DISTANZE PER GLI ALBERI**

Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1. Tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi i platani e simili.

2. Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui il fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami.

3. Mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di m 2,50.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono vicino al ceppo, e di due metri per piante di robinie.

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o della linea stessa al luogo dove fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda alla sommità del muro. *(art.579.Codice Civile del 1865).*

Si applicano le disposizioni del Codice quando la distanza non sia disciplinata dai regolamenti dagli usi locali, cioè dalla pratica normalmente seguita dal luogo.

Il danno che gli alberi possono produrre al vicino deriva dall'ombra dei rami e dalle radici che possono estendersi sottoterra anche per vari metri di lunghezza, provocando uno sfruttamento del terreno e potendo minare le fondazioni del muro di proprietà del vicino.

Si tenga presente che nel caso di terreni in declivio la distanza va misurata seguendo la perpendicolare dal confine al tronco.

Nel caso di alberi a fusto inclinato la distanza si misura dalla base del tronco. Gli alberi che nascono spontaneamente, a una distanza inferiore, debbono essere estirpati.

Dice l'articolo 892 che le distanze suddette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda alla sommità del muro.

Si deduce pertanto che si ha l'obbligo dell'osservanza della distanza se il muro del confine sia di proprietà esclusiva del vicino, e si deduce anche che l'albero, portato per sua natura a superare l'altezza del muro divisorio comune o proprio, può essere conservato a distanza minore di quella prescritta, quando venissero recisi i rami per quell'altezza eccedente la sommità del muro stesso.

### **ART.893-ALBERI PRESSO STRADE,CANALI E SUL CONFINE DI BOSCHI**

Per gli alberi che nascono nei boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali.

Se gli uni e gli altri non dispongono si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente. *(Art. 580.Codice Civile dei 1865).*

L'art.893 disciplina la distanza degli alberi che sorgono o siano piantati presso strade, canali e sul confine di boschi per la quale, in mancanza di regolamenti o di usi locali, si provvede osservando le distanze prescritte dall'art.892 Codice Civile.

Occorre trattarsi di boschi, canali e strade di proprietà privata, poiché per quelli di pubblica appartenenza si provvede con leggi speciali.

Qualora il proprietario di un fondo abbia piantato alberi di alto fusto sino alla distanza di 50 cm dal fondo del vicino coltivato a bosco uniformandosi in ciò alla consuetudine locale che tale distanza stabilisce per piantagioni limitrofe a boschi, non è tenuto a spostare le sue piantagioni a maggiore distanza qualora il vicino trasformi la cultura del terreno limitrofo in seminativo.

### **ART.894 ALBERI A DISTANZA NON LEGALE**

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o che nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti. *(art 581 Codice Civile del 1865)*.

Gli alberi piantati, o anche nati spontaneamente a distanza minore delle legali, conferiscono al vicino il diritto alla loro estirpazione, allo scopo di evitare che la limitazione al solo taglio possa determinare la produzione della vegetazione a distanza illegale.

Cessa tale diritto quando si abbia usucapito il diritto alla minore distanza, o quando essa sia disciplinata dal titolo o quando sia tale per destinazione del padre di famiglia, e infine nel caso in cui la piantagione sia stata dichiarata di notevole interesse artistico.

In questo caso "Il vincolo di bellezza panoramica" imposto su di un immobile ai sensi della legge 11 giugno del 1922 n. 772 crea, per utilità pubblica, una situazione giuridica particolare che, oltre a colpire direttamente l'immobile vincolato, può anche riflettersi indirettamente su altri immobili a quello vicini.

Pertanto qualora un proprietario abbia nel suo fondo una piantagione a distanza illegale dal confine, e successivamente ad una diffida intimata dal vicino, che si pretende danneggiato, intervenga da parte dell'autorità competente alla dichiarazione di notevole interesse artistico della piantagione stessa, il vicino non può pretendere la rimozione della piantagione e l'osservanza delle distanze legali, né il risarcimento del danno quale surrogato dalla mancata rimozione; ha solo il diritto al risarcimento del danno arrecato dalla piantagione sino al momento in cui il vincolo fu imposto.

### **ART.895- DIVIETO DI RIPIANTARE ALBERI A DISTANZE NON LEGALI**

Se si è acquisito il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella sopra indicata, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Dato il carattere d'interesse privato delle distanze dettate dall'art.892, queste possono essere derogate per volontà degli interessati o per intervenuta prescrizione ventennale, come anche per destinazione del padre di famiglia.

### **ART.896-RECISIONE DI RAMI PROTESI E DI RADICI**

Quegli su cui il fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi il regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843. *(Art.582 Codice Civile del 1865)*

Il principio affermato dall'Art.896 è che siano o no gli alberi piantati alla distanza legale, i rami e le radici non possono invadere il fondo del vicino.

Per tutte le piante in genere si fa eccezione quando i regolamenti e gli usi locali dispongono diversamente.

I rami degli alberi piantati su strade pubbliche e che si protendono sul fondo altrui si sottraggono all'obbligo del taglio poiché essi "formano un accessorio dell'opera pubblica"; e quindi i proprietari latitanti non hanno diritto di pretendere la recisione dei rami che si protendono nei loro fondi, bensì il diritto all'ammenda dei danni a norma dell' Art. 46 della legge di espropriazione per pubbliche utilità.